

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 33/08

22 maggio 2004

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-499/06

*Halina Nerkowska / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie*

### **IL VERSAMENTO DI UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ CONCESSA DA UNO STATO MEMBRO ALLE VITTIME CIVILI DELLA GUERRA O DELLA REPRESSIONE NON PUÒ ESSERE NEGATO PER LA SOLA RAGIONE CHE L'AVENTE DIRITTO RISIEDA IN UN ALTRO STATO MEMBRO**

*Il requisito di residenza nel territorio nazionale previsto dalla disciplina polacca è sproporzionato.*

La sig.ra Nerkowska, cittadina polacca, è nata nel 1946 sul territorio dell'attuale Bielorussia. Dopo aver perso i propri genitori, che sono stati deportati in Siberia in forza di una decisione giudiziaria, è stata essa stessa deportata nel 1951 nell'ex URSS, dove ha vissuto in difficili condizioni. Nel 1957 essa è ritornata in Polonia, che ha lasciato nel 1985 per stabilirsi permanentemente in Germania.

Lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (istituto di previdenza sociale, cassa di Koszalin) ha negato alla sig.ra Nerkowska il pagamento di una pensione per i danni alla salute da essa subiti durante la sua deportazione – pensione che le era stata in precedenza riconosciuta – in quanto essa non risiedeva nel territorio polacco.

La sig.ra Nerkowska ha contestato tale decisione dinanzi al giudice polacco affermando che, tenuto conto dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione, il suo luogo attuale di residenza non poteva costituire un ostacolo alla ripresa del pagamento di tale prestazione.

Investito della causa, il Sąd Okręgowy w Koszalinie (Tribunale distrettuale di Koszalin) chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito ai cittadini dell'Unione europea dal Trattato CE, osti ad una legislazione nazionale, quale la normativa polacca<sup>1</sup>, che subordina il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione alla residenza dell'avente diritto nel territorio nazionale.

<sup>1</sup> Legge 29 maggio 1974 sulla pensione degli invalidi di guerra e militari nonché delle loro famiglie (Dz. U. n. 9, del 2002, pos. 87), come modificata, e legge 24 gennaio 1991 sui combattenti nonché su alcune persone vittime di repressioni di guerra e del periodo postbellico (Dz. U. n. 17, pos. 75).

La Corte rileva innanzitutto che, allo stadio attuale dello sviluppo del diritto comunitario, una prestazione diretta a risarcire le vittime civili della guerra o della repressione dal danno psichico o fisico subito rientra nella competenza degli Stati membri. Tuttavia, questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Essa sottolinea inoltre che le facilitazioni previste dal Trattato in materia di libera circolazione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti da una normativa del suo Stato d'origine che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito. Di conseguenza, **la normativa polacca** che svantaggia taluni cittadini nazionali per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro **rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dal Trattato CE** a tutti i cittadini dell'Unione.

Una **siffatta restrizione all'esercizio delle libertà da parte dei cittadini nazionali può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale**, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e **se è proporzionata** allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

Così, la Corte afferma che **costituiscono considerazioni oggettive di interesse generale** tali da giustificare la restrizione di cui trattasi tanto la volontà di garantire l'esistenza di un **nesso di collegamento** tra la società dello Stato membro interessato e il beneficiario di una prestazione quanto la necessità di verificare che quest'ultimo continui a **soddisfare i requisiti di concessione** di tale prestazione.

Tuttavia, il fatto, per un verso, di possedere la cittadinanza dello Stato membro che concede la prestazione di cui trattasi, e, per altro verso, di aver vissuto in tale Stato per più di vent'anni può essere sufficiente a stabilire nessi di collegamento tra quest'ultimo e il beneficiario di detta prestazione. Pertanto, **il requisito della residenza per tutto il periodo di versamento della prestazione deve essere considerato sproporzionato**, in quanto va oltre quanto necessario per garantire un siffatto nesso di collegamento.

Inoltre, l'obiettivo di verificare che il beneficiario di una pensione d'invalidità continui a soddisfare i requisiti per la concessione della stessa può essere conseguito con altri mezzi che, pur essendo meno restrittivi, siano parimenti efficaci.

La Corte conclude quindi nel senso che **il diritto comunitario osta ad una legislazione quale la legislazione polacca in esame**.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, PL, SK, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

[C-499/06](#)

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*